



REGIONE SICILIANA

**DIPARTIMENTO REGIONALE
DEI BENI CULTURALI E
DELL'IDENTITA' SICILIANA
SERVIZIO TUTELA E ACQUISIZIONI**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 1 agosto 1977, n.80;

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116;

VISTA la L. n° 47/1985;

VISTO il D.I. 26 settembre 1997;

VISTO il decreto interassessoriale n.6137 del 28.5.1999, pubblicato nella G.U.R.S. n.39 del 20.8.1999;

VISTO l'art. 7 della L.R. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la L.R. 10 agosto 1985, n.37;

VISTO il Decreto Legislativo 22.01.2004, n° 42, recante il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e s.m.i.;

VISTO l'art.167 del D. Lgs. n. 42/2004, sopra richiamato, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs n. 157/2006;

VISTA la nota n. 920 del 15.03.2005, con la quale sono state impartite direttive da questo Assessorato alle Soprintendenze sui criteri di quantificazione della sanzione pecuniaria ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTA la L.R. N° 1 del 24.01.2020, pubblicata nella G.U.R.S. Parte I n° 5 del 28.01.2020;

VISTO il D.P.R.S. N° 2413 del 18/4/2018 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. e I.S. all'Ing. Sergio Alessandro;

VISTO il D.D.G. n. 3802 del 12.09.2019, con il quale si conferisce delega al Dirigente del Servizio Tutela e Acquisizioni di questo Dipartimento alla firma degli atti di competenza in ordine alla irrogazione delle sanzioni pecuniarie ex art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004;

VISTO il verbale della Commissione Provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Enna, affisso all'albo pretorio del Comune di Troina in data 25.10.1967 (data di decorrenza del vincolo), con il quale è stata dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della L. 1497/39, oggi D. Lgs. 42/2004, "parte del territorio comunale" di Troina (EN);

VISTA la nota n° 931 del 20/1/2003, con la quale l'Assessorato Regionale del Bilancio e delle Finanze, Dipartimento Finanze e Credito, Servizio Entrate Tributarie ed Extra Tributarie – U.O.B Sanzioni e Demanio Marittimo, ha impartito direttive sulle modalità di pagamento delle indennità pecuniarie ex art. 164 del D.Lgs. n° 490/99 ed ex artt. 9 e 10, comma 3, della L. 47/85;

VISTO il **D.D.S. n° 1425 del 04.04.2019**, di cui è stata presa nota al n° 982 del 30.04.2019 accertamento n° 650 da parte della Ragioneria Centrale di questo Assessorato, con il quale lo scrivente Ufficio ha comminato nei confronti del Sig. **XXXX** il pagamento della sanzione pecuniaria prevista dall'art. 167 del D. Lgs. n.42/2004, quantificandola in **€ 3.156,19**, a seguito della nota della Soprintendenza prot. N° 131 del 24.01.2019, per la realizzazione di opere abusive a **XXXX**, in via **XXXX** individuato al Foglio n°**XX**, Particella n° **XXX**, sub. n° **X**

VISTA la nota prot. N° 5796 del 19.12.2019 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna che riformula l'indennità risarcitoria in quanto: "*il volume complessivo abusivamente realizzato ed oggetto di condono risulta pari alla differenza tra quanto approvato dalla Soprintendenza e quanto realmente realizzato (113,00 mc -78,00 mc = 35,00 mc)*";

CONSIDERATO che sussiste l'interesse attuale di questa Amministrazione ad annullare il citato **D.D.S. n° 1425 del 04.04.2019**;

CONSIDERATO che il Signor **XXX** ha realizzato opere abusive nell'immobile sito in via **XXXX**, individuato al Foglio n° **XXX** Particella n°**XXX** sub. n°**X**, del Comune di **XXX**

CONSIDERATO che le opere suddette, consistenti nella realizzazione di: "**1) fabbricato per civile abitazione con concessione edilizia irregolare; 2) sopraelevazione della parte anteriore del sottotetto con variazione di destinazione d'uso**" sono da considerarsi abusive, ai sensi dell'art.167 del D. Lgs. N° 42/2004 e s.m.i., perché realizzate senza la preventiva autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna;

VISTA la nota prot. N° 5796 del 19.12.2019, con cui la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna ha espresso parere favorevole sulle opere abusive in sanatoria, subordinandone il mantenimento al pagamento dell'indennità pecuniaria ai sensi dell'art. 167 del D. Lgs. N° 42/2004;

VISTA la perizia di stima allegata alla nota prot. N° 5796 del 19.12.2019, con la quale la Soprintendenza di Enna ha determinato ai sensi dell'art. 3, II comma, del D.I. 26.09.1997, come applicato con il suddetto

decreto interassessoriale n. 6137/99, nella misura di € 458,11 il profitto conseguito con la realizzazione della sopraelevazione, assimilabile alla tipologia 1, trattandosi di opere eseguite in area di notevole interesse paesaggistico;

CONSIDERATO che, nella perizia di stima allegata alla nota prot. N° 5796 del 19.12.2019, la Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Enna ha calcolato il parametro danno, arrecato dalle opere abusive in argomento al territorio vincolato, in € 804,10 da aggiungere alla misura fissa di € 516,46 (per l'abuso di cui al punto 1 in elenco) per un totale di € **1.320,56**;

RITENUTO, ai sensi dell'art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. 157/06, e dell'art. 4 del D.I. 26.09.1997, di dovere ingiungere nei confronti del trasgressore il pagamento della maggiore somma tra il danno causato al paesaggio ed il profitto conseguito, e ciò anche nell'ipotesi in cui dalla predetta valutazione emerga che il parametro danno sia pari a zero;

RITENUTO opportuno comminare a carico del trasgressore il pagamento dell'indennità pecuniaria, anziché l'ordine di demolizione in quanto l'opera abusivamente eseguita non arreca grave pregiudizio all'ambiente vincolato;

D E C R E T A

Art.1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente, sono **annullati gli effetti di cui il D.D.S. n° 1425 del 04.04.2019**, con il quale è stata comminata la sanzione pecuniaria di **EURO € 3.156,19**, ai sensi dell'art.167del D. Lgs. 42/2004, come sostituito dall'art. 27 del D. Lgs. n.157/2006, somma imputata sul cap. 1987 – Capo 1, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2.

Art.2) Per effetto del superiore annullamento il Signor **XXXX** non è tenuto al pagamento della predetta sanzione di cui al **D.D.S. n° 1425 del 04.04.2019**;

Art.3) L'**accertamento di EURO 3.156,19** di cui al **D.D.S. n° 1425 del 04.04.2019**, assunto sul capitolo 1987, Capo 14, dell'esercizio finanziario 2019 è **ridotto di pari importo**;

Art.4) Il Signor **XXXX** residente a **XXXX** in via **XXXX**– C.F.: **XXXX**, è tenuto a pagare, ai sensi e per gli effetti dell' art.167 del D.Lgs. N° 42/2004, e successive modifiche ed integrazioni, la somma di **Euro 1.320,56** da imputarsi sul cap. 1987 – Capo 14, Titolo 1, Categoria 5, Rubrica 2, Codice SIOPE 3.02.02.01.001 quale indennità per il profitto conseguito con la realizzazione delle sopracitate opere abusive.

La somma di cui all'art.4 dovrà essere versata, entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di notificazione del presente decreto, mediante le seguenti modalità alternative:

- **versamento** diretto presso Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;
- **versamento** diretto tramite conto corrente postale n°11191947, intestato a “UNICREDIT di Enna

Ufficio di Cassa della Regione Siciliana”;

- **bonifico** bancario, utilizzando il codice IBAN IT28H0760116800000011191947, indicando quale beneficiario “Ufficio di Cassa della Regione Siciliana – Unicredit spa Enna – Cassiere EN” .

Nella causale del versamento dovrà essere indicato: “Capitolo 1987 – sanzioni pecuniarie irrogate, ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

A comprova dell’avvenuto pagamento della predetta indennità, la ditta suddetta dovrà trasmettere all’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Dipartimento Beni Culturali e dell’Identità Siciliana – Servizio Tutela e Acquisizioni – S5.2:

originale o copia autenticata della quietanza (mod. 121 T) nel caso di pagamento presso il competente Ufficio Provinciale di Cassa Regionale di UNICREDIT s.p.a.;

originale o copia della ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio Postale presso il quale si effettua il pagamento;

ricevuta attestante la conferma dell’avvenuta esecuzione **del bonifico bancario**.

Qualora il versamento non venga effettuato entro il termine prefissato, questo Assessorato procederà coattivamente alla riscossione della somma sopra indicata nei modi di legge.

Art.5) Col presente decreto è accertata la somma di € **1.320,56** sul cap. 1987, Capo 14 dell'esercizio finanziario 2020;

Art.6) Ai sensi dell’art. 33 del R.D. 3 giugno 1940, n. 1357, e secondo i criteri e le modalità previste nella circolare n. 7/2013, consultabile nel sito web all’indirizzo: www.regione.sicilia.it/beniculturali, è’ consentito il pagamento rateizzato della sanzione pecuniaria, “**per importi pari o superiori ad Euro 2.400,00**”.

Art.7) Il presente decreto sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell’articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21 e successivamente sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza.

Art.8) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R entro 60 giorni dalla data di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dalla data di notifica del presente decreto.

Palermo, 18-02-2020

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
F.to (dott.ssa Daniela Mazzeola)